

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda il bilancio previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1303/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2736/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità. Tale bilancio deve essere fissato tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica dei quantitativi che figurano nel bilancio previsionale per le suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1303/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 56.